

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto lavori di demolizione e ricostruzione di parti di  
solaio della zona laboratori nell'istituto Liceo COLONNA Via Arco del  
Monte – Roma- .

CIG: 90369295B9 - CUP F88B21000040006

Repertorio n.12364

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno Duemilaventiquattro il giorno Ventinove del mese di Febbraio in  
Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale  
G.Ribotta n.41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città  
metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti  
nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18  
agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Ing.Claudio DELLO VICARIO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella  
sua qualità di Direttore del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma  
Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città  
metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n.  
119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18  
agosto 2000 n. 267;

2) Sig. Roberto MAURI nato il xx  
residente a xx nella sua  
qualità di Amministratore unico dell'Operatore Economico RE.I.CO. S.r.l - -  
con sede legale in Roma, Via Nairobi n. 40 – C.F.: 09727051006 , iscritta al

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 10/12/2007 al REA n. RM - 1185868, come da documento n. T 547129239 del 01/02/2024, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

### **P R E M E S S O**

- che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n.47 del 29.11.2021 è stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, il D.U.P. ed il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, che prevede, tra l'altro, una serie di interventi di manutenzione degli istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale;

- che con nota del 21/12/2021 l'Arch Francesco Ruzzante, Funzionario tecnico del Servizio 3 del Dipartimento I, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Claudio dello Vicario Dirigente pro tempore del Servizio 3 del Dipartimento I hanno trasmesso alla competente Direzione del Dipartimento I il progetto esecutivo dei *lavori di demolizione e ricostruzione di parti di solaio della zona laboratori nell'istituto Liceo COLONNA Via Arco del Monte – Roma*;-

- che il Responsabile Unico del Procedimento Arch Francesco Ruzzante, ha comunicato di voler procedere alla scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori suindicati, mediante affidamento diretto con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a) della L.120/20 come

modificata con L.108/2021;

- che con determinazione dirigenziale n. 4695 del 29/12/2021 della Direzione del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, a seguito della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento Arch Francesco Ruzzante, è stato approvato il progetto esecutivo nonché le modalità di affidamento, ex art.1 comma 2 lett.a) della L.120/20 come modificata con L.108/2021, da aggiudicarsi mediante il criterio, ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 9 bis del D.Lgs.50/16, del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, relativo ai *lavori di demolizione e ricostruzione di parti di solaio della zona laboratori nell'istituto Liceo COLONNA Via Arco del Monte – Roma*, dell'importo di € 117.400,00 soggetto a ribasso, oltre ad € 20.000,00 per oneri della sicurezza ed € 12.500,00 per lavori in economia per anticipazioni e rimborsi a fattura non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di € 149.900,00 oltre IVA;----

- che con nota del Dipartimento I è stata invitata a partecipare all'apposita trattativa diretta, inserita in data 21/12/2021 numero registro di sistema PI020552-21 sul Portale Gare della Città Metropolitana, l'Operatore Economico RE.I.CO. S.r.l - con sede legale in Roma, Via Nairobi n. 66 C.F.: 09727051006 ;-----

- che l'Operatore Economico RE.I.CO. S.r.l - C.F.: 09727051006, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata semplicemente Operatore Economico, a pena di esclusione ha inviato la propria offerta telematica tramite il Portale Gare della Città Metropolitana, entro il termine perentorio di scadenza del

23/12/2021, ed ha presentato un ribasso sull'importo a base di gara del **4,5,%**

con un conseguente importo contrattuale di € **144.617,00** comprensivo di

€ **20.000,00** per oneri della sicurezza ed € **12.500,00** per lavori in economia

per anticipazioni e rimborsi a fattura, oltre IVA;-----

- che, con la suindicata determinazione dirigenziale n. 4695 del 29/12/2021 i

lavori in argomento, a seguito di verifica di congruità, sono stati affidati al

predetto Operatore Economico;-----

- che in data 22/12/2021 l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di

Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città

metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato**

**n.1**);

- che l'Operatore Economico dichiara nel suindicato Patto d'Integrità, ai sensi

dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito

incarichi di lavoro ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio

interessato al presente contratto dichiara che, ai sensi di quanto disposto

dall'art.32, comma 10, lettera b) del D.Lgs.50/16 trattandosi di affidamento

diretto, ex art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs.50/16, non trova applicazione il

termine dilatorio ex art.32 comma 9 del citato decreto;

- che il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Ruzzante, con nota CMRC-2022-0058535 in data 04/04/2022, ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto efficace; -

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che l'Arch.Francesco Ruzzante in qualità di Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento alla presenza del Sig. Roberto Mauri Rappresentante dell'Operatore Economico, come da verbale del 26/01/2022, ha attestato, in merito allo stato dei luoghi, il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ex art. 31 comma 4 del D.Lgs.50/16 e ss. mm.ii. e D.M.MIT N.49/18;

- che in data **31/01/2022** è stato sottoscritto, dal Sig. Roberto Mauri rappresentante dell'Operatore Economico, dal Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Ruzzante, il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ex art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs.50/16;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n. 42548275 di protocollo con scadenza 18/06/2024, conservato in atti;---

- che il presente atto prevede un valore complessivo non superiore ad € 150.000,00 per cui, ai sensi dell'art. 83, comma 3 punto e), del D.Lgs 159/2011, non è stata effettuata la verifica antimafia prevista dall'art. 84 del

medesimo Decreto Legislativo.-----

### **CIO' PREMESSO**

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali**

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

#### **Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti**

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento I Ing. Claudio DELLO VICARIO, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Roberto MAURI accetta, l'esecuzione dei *lavori di demolizione e ricostruzione di parti di solaio della zona laboratori nell'istituto Liceo COLONNA Via Arco del Monte – Roma*

#### **Art.3- Documentazione allegata al contratto**

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4695 del 29/12/2021:

a) capitolato speciale di appalto;---

b) computo metrico;----

c) cronoprogramma.-----

d) elenco prezzi;

e) piano di sicurezza e coordinamento.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e)** (**Allegati n. 2, 3, 4, 5, 6**) unitamente all'offerta economica (**Allegato n.7**) costituiscono, pertanto un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli e il Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenze.

#### **Art.4 – Importo del contratto**

L'ammontare del presente contratto è di € **144.617,00 (euro centoquarantaquattromilaseicentodiciassette/00)** IVA esclusa. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 30.416,50. La spesa complessiva, compresa IVA è stata impegnata con Determinazione n. 4695 del 29/12/2021 del Dirigente del Dipartimento I da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

#### **Art.5- Polizza fidejussoria definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 1843964 rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A - Agenzia 143 di Lazio Assicura- Latina in data 25/01/2022 per l'importo di € 7.230,85. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato

all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da Quality Service certificato n. 10324 avente scadenza il 05/12/2025, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. ---

In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)**

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la ELBA ASSICURAZIONI S.p.A-Agenzia 143 di Lazio Assicura- Latina la polizza n. 1844145 rilasciata in data 26/01/2022 .--

#### **Art.7- Validità polizze**

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.31/2018 e D.M. n.123/2004. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

#### **Art.8- Tempi di esecuzione e penali**



L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è di **120 (centoventi) giorni** naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, decorrenti dalla data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto riserva di legge il giorno **31/01/2022**. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

#### **Art.9 – Modalità di liquidazione**

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

#### **Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione**

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

#### **Art.11- Anticipazione e pagamenti**

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e

ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 23 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

#### **Art.12- Determinazione dei prezzi**

Trova applicazione l'art. 28 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

#### **Art.13- Subappalto**

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 51,52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- L'Operatore economico ha dichiarato che **non** intende subappaltare le opere di cui al presente contratto. ---

#### **Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza**

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni

tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal

Direttore dei Lavori.--

**Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

**Art.16 - Inadempienze contrattuali**

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

E' vietata la cessione del presente contratto.

**Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione**

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali

deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

#### **Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale**

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

#### **Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali**

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

#### **Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto

del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2023-2025, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitanano n.51 del 20 aprile 2023.

#### **Art.22- Trattamento dei dati personali**

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

#### **Art.23- Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette

all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

**Art.24- Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

**Art.25 – Foro competente**

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma via Nairobi n. 40. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori componenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Roberto MAURI

IL DIRIGENTE: firmato Claudio DELLO VICARIO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

**Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione**

**Art.13 - Subappalto**

**Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

**Art.16- Inadempienze contrattuali**

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

**Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

**Art.25 – Foro competente**

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Roberto MAURI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.